

SERVIZIO SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO,  
FORNITURE E MANUTENZIONI DEI BENI MOBILI E IMMOBILI  
SETTORE APPALTI DI BENI E SERVIZI

## DISCIPLINARE DI GARA

**AFFIDAMENTO in LOTTO UNICO, AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 2 LETT. B) L. 120/2020, DEL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO, TRASPORTO E TRASLOCO DI BENI, ATTREZZATURE E ALTRI ARREDI PER E/O TRA I DIVERSI UFFICI DELLA SEDE CENTRALE E LE DIVERSE SEDI DEI CENTRI PER L'IMPIEGO (CPI), NELLA FORMA DELL'ACCORDO QUADRO AI SENSI ART. 54 COMMA 3 DEL D.LGS N. 50/2016**

**CIG 8838201A2F**



**SERVIZIO SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO,  
FORNITURE E MANUTENZIONI DEI BENI MOBILI E IMMOBILI  
SETTORE APPALTI DI BENI E SERVIZI**

## **SOMMARIO**

### **INFORMAZIONI GENERALI**

- Art. 1 – Definizioni
- Art. 2 - Oggetto dell'appalto
- Art. 3 - Lotto di gara e valore contrattuale dell'appalto
- Art. 4 – Durata dell'appalto
- Art. 5 - Ordine di validità dei documenti d'appalto
- Art. 6 – Soggetti ammessi alla gara
- Art. 7 - Requisiti per la partecipazione alla gara
- Art. 8 - Avvalimento
- ~~Art. 9 – ██████████~~
- Art. 10 – Procedura e criterio di aggiudicazione
- Art. 11 – Documentazione amministrativa
- Art. 12 – Offerta tecnica
- Art.13 - Offerta economica
- Art.14 – Offerte anormalmente basse
- Art. 15 – Cause espresse di esclusione
- Art. 16 - Chiarimenti
- Art. 17 – Modalità di Sospensione o Annullamento
- Art. 18 - Seggio di gara
- Art. 19 - Commissione giudicatrice
- Art. 20 – Adempimenti del seggio del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice
- Art. 21 – Soccorso istruttorio
- Art. 22 – Aggiudicazione
- Art. 23 – Stipulazione del contratto
- Art. 24 – Cauzione definitiva
- Art. 25– Responsabilità e penalità
- Art. 26 - Risoluzione del contratto
- Art. 27- Prezzi
- Art. 28 – Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni
- Art. 29 - Modalità di fatturazione e pagamenti
- Art. 30 – Osservanza delle leggi, disposizioni generali e rinvii
- Art. 31 – Subappalto
- Art. 32 – Tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 33 - Cessione del contratto
- Art. 34 - Trattamento dei dati personali
- Art. 35 - Foro competente
- Art. 36 – Allegati

**SERVIZIO SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO,  
FORNITURE E MANUTENZIONI DEI BENI MOBILI E IMMOBILI  
SETTORE APPALTI DI BENI E SERVIZI**

<b>AFFIDAMENTO IN LOTTO UNICO, AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 2 LETT. B) L. 120/2020, DEL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO, TRASPORTO E TRASLOCO DI BENI, ATTREZZATURE E ALTRI ARREDI PER E/O TRA I DIVERSI UFFICI DELLA SEDE CENTRALE E LE DIVERSE SEDI DEI CENTRI PER L'IMPIEGO (CPI), NELLA FORMA DELL'ACCORDO QUADRO AI SENSI ART. 54 COMMA 3 DEL D.LGS N. 50/2016 CIG 8838201A2F CPV: 63110000-3 - 98392000-7</b>	
Stazione appaltante	ASPAL – Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro
Indirizzo stazione appaltante	Via Is Mirrionis n. 195 – 09122 CAGLIARI 070/6067923 sito istituzionale: <a href="http://www.regione.sardegna.it/agenziaregionaleperillavoro">http://www.regione.sardegna.it/agenziaregionaleperillavoro</a> e-mail: <a href="mailto:logistica.acquisti.aspal@regione.sardegna.it">logistica.acquisti.aspal@regione.sardegna.it</a> pec: <a href="mailto:agenzia lavoro@pec.regione.sardegna.it">agenzia lavoro@pec.regione.sardegna.it</a>
Servizio titolare del procedimento	Servizio Sicurezza dei luoghi di lavoro, forniture e manutenzioni di beni mobili e immobili
Responsabile del procedimento – Art.31 D.Lgs 50/2016	Dott. Eugenio Annicchiarico e-mail: <a href="mailto:eannicchiarico@regione.sardegna.it">eannicchiarico@regione.sardegna.it</a>
Operatore procedura di affidamento	Melania Piu e-mail: <a href="mailto:melpiu@aspalsardegna.it">melpiu@aspalsardegna.it</a>
DEC	Da individuare con la determina di aggiudicazione
Determinazione a contrarre	Determinazione del Direttore del Servizio n. _____ del _____
Procedura di gara	Procedura negoziata (art. 1 comma 2 lett.b L. 120/2020) mediante Richiesta di Offerta su Sardegna Cat
Criterio di aggiudicazione	Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016
Termine richiesta chiarimenti	03/09/2021 ore 12.00
Termine ultimo pubblicazione chiarimenti	06/09/2021 ore 12.00 _____
Termine ricevimento offerte	13/09/2021 ore 18.00
Gestore della piattaforma telematica	Sardegna Cat. <a href="https://sardegnacat.it">https://sardegnacat.it</a> .

**SERVIZIO SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO,  
FORNITURE E MANUTENZIONI DEI BENI MOBILI E IMMOBILI  
SETTORE APPALTI DI BENI E SERVIZI**

**Art. - 1 Definizioni**

Nell'ambito del presente disciplinare di gara, del capitolato tecnico, dei documenti complementari e di tutta la documentazione contrattuale applicabile, verranno adottate le seguenti definizioni:

- a) **ASPAL e/o Agenzia.** Per ASPAL e/o Agenzia si intende l'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro;
- b) **CPI.** Per CPI si intendono gli uffici territoriali dell'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro;
- c) **Soggetto candidato.** Per soggetto candidato si intende una qualsiasi impresa che partecipa alla presente gara sia in forma singola che in forma associata;
- d) **Soggetto concorrente.** Per soggetto concorrente si intende una qualsiasi impresa che partecipa alla presente gara sia in forma singola che in forma associata;
- e) **Soggetto aggiudicatario.** Per soggetto aggiudicatario si intende quel soggetto candidato risultato aggiudicatario dell'appalto secondo le modalità di cui al presente disciplinare;
- f) **Soggetto escluso.** Per soggetto escluso si intende quel soggetto candidato escluso dalla partecipazione alla gara perché non in possesso dei requisiti minimi richiesti o che abbia prodotto una documentazione incompleta o non conforme tale da comportare, a norma del presente disciplinare, l'esclusione della gara;
- g) **Legale rappresentante.** Si definisce legale rappresentante del soggetto candidato qualsiasi persona che ha il potere di rappresentanza del soggetto candidato. Legale rappresentante del raggruppamento di imprese è il legale rappresentante dell'impresa mandataria quale risulta dall'atto di costituzione del raggruppamento medesimo.

**Art. 2 - Oggetto dell'appalto**

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di facchinaggio interno ed esterno di mobili, arredi, pareti divisorie ed altro materiale (comprese attrezzature informatiche e materiale d'archivio etc.), comprendendo quindi tutte le operazioni di trasloco, per e fra le sedi dell'Agenzia elencate all'art. 1 del Capitolato tecnico, e per quelle che l'Agenzia dovesse acquisire durante il periodo di esecuzione dell'appalto nella forma dell'accordo quadro.

Il contratto, che verrà sottoscritto in caso di accettazione dell'offerta del fornitore aggiudicatario da parte dell'Amministrazione, sono integrate e modificate dalle clausole del presente Disciplinare e del Capitolato tecnico, le quali prevarranno in caso di contrasto con altre disposizioni contenute nelle Condizioni Generali di Contratto relative alle categorie merceologiche della piattaforma Sardegna Cat:

- **AL52** - SERVIZI DI MOVIMENTAZIONE, FACCHINAGGIO, MAGAZZINAGGIO E SERVIZI AFFINI: 63100000-0, 63110000-3, 63111000-0, 63112000-7, 63112100-8, 63112110-1, 63120000-6, 63121000-3, 63121100-4, 63121110-7, 63122000-0
- **AR23** - SERVIZI DI FACCHINAGGIO: 63100000-0, 63110000-3, 63111000-0, 63112000-7, 63120000-6, 63121000-3, 63121100-4, 63122000-0

**Art. 3 - Lotto di gara e valore contrattuale dell'appalto**

L'importo totale dell'appalto in oggetto, comprensivo dell'eventuale rinnovo, per la categoria di servizio richiesto, ammonta ad € 213.600,00 (euro duecentotredicimilaeseicento/00), di cui € 209.000,00 (euro duecentonovemila/00) per servizi ed € 4.600,00 (euro quattromilaseicento/00) per costi della sicurezza non soggetti a ribasso preventivati nella misura del 2,20%, oltre l'Imposta sul Valore Aggiunto.

La base d'asta è di € 106.800,00:

- ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. i costi della manodopera sono complessivamente pari a Euro 76.041,18
- Costi per la sicurezza € 2.300,00;
- Contributo Anac dovuto dalla stazione appaltante € 30,00:

**SERVIZIO SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO,  
FORNITURE E MANUTENZIONI DEI BENI MOBILI E IMMOBILI  
SETTORE APPALTI DI BENI E SERVIZI**

Gli importi sopra indicati sono presunti e sono stati ottenuti facendo riferimento alle attività di facchinaggio interno ed esterno mediamente richieste dagli uffici negli anni precedenti e in previsione delle attività di facchinaggio/trasloco da svolgere per i prossimi 24/48 mesi.

L'Agenzia procederà, in base all'effettivo fabbisogno degli uffici, a richiedere tramite singoli contratti attuativi, secondo il Modello dell'**Allegato D**, nel corso della durata contrattuale i servizi necessari agli uffici, senza obbligo di raggiungere le quantità riportate in dettaglio nel Capitolato tecnico e nel presente Disciplinare.

La Ditta aggiudicataria non potrà pretendere alcunché nel caso in cui alla scadenza dei termini contrattuali l'importo per i servizi espletati non dovesse raggiungere i massimali sopra indicati.

L'ASPAL si riserva, per sopravvenute esigenze organizzative, la facoltà di estendere e/o diminuire la fornitura per eventuali ulteriori esigenze, fino alla concorrenza di un quinto dell'importo complessivo netto contrattuale, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che l'aggiudicataria possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.

La fornitura dovrà quindi essere eseguita alle stesse condizioni economiche indicate in offerta anche per quantitativi superiori o inferiori.

Tali eventuali variazioni non costituiscono motivi per l'Impresa aggiudicataria per la risoluzione anticipata del contratto.

La Ditta aggiudicataria sarà altresì obbligata ad accettare le eventuali modifiche degli obblighi contrattuali derivanti da estensioni e diminuzioni della fornitura, e comunque, ogni variazione di prestazione sia in aumento che in diminuzione della fornitura prevista dal presente Disciplinare e dal Capitolato tecnico dovrà essere preventivamente concordata e autorizzata in forma scritta dall'ASPAL.

#### **Art. 4 - Durata dell'appalto**

La durata del contratto è di 24 mesi, decorrenti dalla data della consegna del servizio, eventualmente rinnovabile di ulteriori 24 mesi, oppure, entro tale data, sino al raggiungimento dell'importo contrattuale. Resta inteso che tale scadenza, debba intendersi prorogata per tutto il tempo necessario ad eseguire o completare le prestazioni che siano state richieste con ordini d'intervento emessi dall'ASPAL nel periodo di vigenza contrattuale. Detta proroga non darà diritto all'appaltatore a pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere.

Dalla data di scadenza del contratto non potranno essere affidati ulteriori servizi di facchinaggio ma dovranno essere regolarmente eseguiti e conclusi quelli già validamente assegnati.

È inoltre facoltà dell'Aspal, in vista della scadenza del contratto, prevedere una proroga tecnica temporanea finalizzata all'espletamento o al completamento della procedura di aggiudicazione della nuova gara d'appalto per il periodo strettamente necessario per la conclusione della procedura di gara. Qualora ci si avvalga della suddetta proroga la Ditta aggiudicataria si impegna sin d'ora a concedere l'eventuale proroga alle medesime condizioni contrattuali ed economiche pattuite all'atto dell'aggiudicazione della gara.

L'ASPAL si riserva di risolvere anticipatamente la fornitura del servizio oggetto del presente contratto per sopraggiunta attivazione di una Convenzione Consip Facility Management o altra procedura della Centrale di Committenza, previo preavviso all'aggiudicatario.

L'ASPAL si riserva inoltre la possibilità di recedere dal contratto, anche per causa non imputabile alla Ditta aggiudicataria, in qualsiasi momento prima della naturale scadenza del medesimo con semplice preavviso di 60 giorni, senza che la Ditta appaltatrice possa avanzare riserva alcuna o richiesta di indennizzo o pretese di alcun titolo qualora si decidesse l'interruzione e/o la soppressione del servizio o intervengano successivi provvedimenti regionali/nazionali che dispongano la succitata soppressione, salvo il pagamento di quanto previsto all'art. 109 comma 1 del D. Lgs 50/16 e ss.mm.ii.

#### **Art. 5 - Ordine di validità dei documenti d'appalto**

L'aggiudicatario dovrà tenere conto nel caso di discrepanza fra i documenti di appalto il seguente ordine di validità e d'importanza dei documenti:

**SERVIZIO SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO,  
FORNITURE E MANUTENZIONI DEI BENI MOBILI E IMMOBILI  
SETTORE APPALTI DI BENI E SERVIZI**

- Capitolato Tecnico
- Disciplinare di gara
- Offerta tecnica ed economica dell'aggiudicatario

Se all'interno dello stesso documento vi fossero punti o elementi di diversa interpretazione, sarà considerata la condizione più favorevole per l'ASPAL.

**Art. 6 – Soggetti ammessi alla gara**

La procedura di gara è telematica si svolgerà attraverso la piattaforma Sardegna Cat.

La documentazione di gara è pubblicata nella Sezione "Bandi e gare d'appalto" del sito ASPAL [www.regione.sardegna.it/agenziaregionaleperilavoro](http://www.regione.sardegna.it/agenziaregionaleperilavoro)

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici di cui all'art. 45 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., i quali hanno risposto alla manifestazione di interesse pubblicata il 04.06.2021 con scadenza il 22.06.2021 (Rdi\_5067);

In caso di offerte da parte di soggetti di cui all'articolo 45 c. 2 lett. b) c) d) ed e), l'offerta deve:

- Specificare le prestazioni o la quota di prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici componenti del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario (Art. 48 Comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016);

- In caso di offerte da parte di soggetti di cui all'articolo 45 c. 2 lett. b) e c) d. lgs. 50/2016, indicare inoltre per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla presente gara in qualsiasi altra forma (individuale o associata), pena esclusione dalla procedura stessa sia del consorzio che dei consorziati e la segnalazione dall'Autorità Giudiziaria per le ipotesi di reato previste e punite all'art. 353 C.P.

In caso di offerte da parte di soggetti di cui all'articolo 45 c. 2 lett. d) ed e) non ancora costituiti l'offerta congiunta, inoltre, deve:

- Essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario (Art. 48 c.8 del D.Lgs. n. 50/2016);

- Contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario o capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio dei mandanti (Art. 48 c.8 del D.Lgs. n. 50/2016);

L'offerta dei concorrenti raggruppati determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'ASPAL oltre che nei confronti dei subappaltatori e dei fornitori.

A ciascun partecipante alla gara è vietato partecipare come impresa individuale avendo partecipato in raggruppamento o consorzio ordinario ed è vietato altresì partecipare in più di un raggruppamento, pena l'esclusione.

Ogni Offerente non potrà presentare più di un'offerta.

**Art. 7 – Requisiti per la partecipazione alla gara**

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici che hanno manifestato interesse (Rif. Rdl: rfi\_5067) e sono stati invitati alla procedura negoziata in oggetto, (Rif. verbale del 23.06.2021), i quali sono in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti di partecipazione di carattere generale, idoneità professionale, e di carattere economico finanziario e tecnico-professionale:

**Requisiti di ordine generale:**

**1. Requisiti di carattere generale:**

A pena di esclusione, la partecipazione alle presenti procedure di gara è riservata agli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti di carattere generale. Sono comunque esclusi gli operatori che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del

**SERVIZIO SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO,  
FORNITURE E MANUTENZIONI DEI BENI MOBILI E IMMOBILI  
SETTORE APPALTI DI BENI E SERVIZI**

d.lgs. del 2001 n. 165 o di cui all'art. 35 del D.L. 90/14 convertito con modificazioni dalla L. 114/14, o di non essere incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

**1.** Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, in particolare:

inesistenza di sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

**a)** delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del Codice Penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del D.P.R.9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

**b)** delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 8 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del Codice Penale nonché all'articolo 2635 del Codice Civile; b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del Codice Civile;

**c)** frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

**d)** delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

**e)** delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del Codice Penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del D. Lgs.22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

**f)** sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D. Lgs.4 marzo 2014, n. 24;

**g)** ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;

**2)** insussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii (Codice degli Appalti), di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del D. Lgs.6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall'art. 34-bis, commi 6 e 7, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

L'esclusione di cui ai predetti punti 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non

**SERVIZIO SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO,  
FORNITURE E MANUTENZIONI DEI BENI MOBILI E IMMOBILI  
SETTORE APPALTI DI BENI E SERVIZI**

va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'art. 179, settimo comma, del Codice Penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

**3)** assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 9 sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la Stazione Appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati. Il presente punto non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande;

È prevista inoltre l'esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione alla presente procedura d'appalto qualora:

a) la Stazione Appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del Codice degli Appalti;

b) l'operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

c) la Stazione Appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;

c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della Stazione Appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la Stazione Appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai 10 sensi dell'articolo 42, comma 2 del Codice degli Appalti, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del Codice degli Appalti non possa essere risolta con misure meno intrusive;

**SERVIZIO SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO,  
FORNITURE E MANUTENZIONI DEI BENI MOBILI E IMMOBILI  
SETTORE APPALTI DI BENI E SERVIZI**

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

f-bis) l'operatore economico presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-ter) l'operatore economico sia iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti.

Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

g) l'operatore economico sia iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha ommesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;

**b. Iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.),** se dovuta, per l'attività oggetto del presente appalto o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell'U.E., in conformità con quanto 11 previsto dall'art. 83, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

In caso di R.T.I. o di Consorzio Ordinario di Operatori l'iscrizione anzidetta deve essere posseduta da tutti gli O.E. facenti parte del Raggruppamento/Consorzio. In caso di consorzi di diversa tipologia il requisito dovrà essere posseduto dal Consorzio stesso e dalle Consorziati indicate come esecutrici. In caso di partecipazione di Enti Pubblici, non iscritti alla C.C.I.A.A., è richiesta la previsione tra le attività istituzionali consentite dai rispettivi statuti, dello svolgimento di compiti aventi rilevanza economica attinenti all'attività oggetto del presente appalto (il possesso del succitato requisito deve essere provato in sede di gara mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE; in tal caso al concorrente aggiudicatario provvisorio è richiesta la documentazione probatoria (statuto) a conferma di quanto dichiarato in sede di gara).

**2. Requisiti di capacità economico - finanziaria art. 83 c. 4 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e mezzi di prova.**

A pena di esclusione, la partecipazione alle presenti procedure di appalto è riservata agli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti di capacità economico - finanziaria:

a) Essere in possesso di un fatturato globale\* minimo pari al doppio dell'importo stimato

**SERVIZIO SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO,  
FORNITURE E MANUTENZIONI DEI BENI MOBILI E IMMOBILI  
SETTORE APPALTI DI BENI E SERVIZI**

della base di gara in almeno uno degli ultimi tre anni precedenti, (si fa riferimento alla scadenza del termine ultimo per il deposito del bilancio).

Il predetto requisito viene richiesto al fine di garantire la selezione di un operatore affidabile che garantisca solidità dal punto di vista patrimoniale.

b) Ai sensi dell'art. 86 comma 4 del D.lgs. 50/2016, l'operatore economico che per fondati motivi da esplicitare con specifica dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, relativi al recente inizio dell'attività, non fosse in grado di comprovare i requisiti di capacità economica e finanziaria mediante la documentazione relativa al fatturato, potrà dimostrarlo attraverso il possesso di una copertura assicurativa contro i rischi professionali per un importo pari almeno al 50% dell'importo complessivo posto a base d'asta (da allegare alla Busta di Qualifica);

\*Si precisa che per fatturato globale s'intende il valore del Conto Economico del/i bilancio/i alla voce "Ricavi delle vendite e delle prestazioni".

**3. Requisiti di capacità tecnico – professionale previsti dall'art.83 comma 6 del D.Lgs.n.50/2016** e ss.mm.ii. A pena di esclusione, la partecipazione alla presente procedura di appalto è riservata agli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico e professionale:

- Aver maturato esperienze, nel settore oggetto dell'appalto, di servizi analoghi al facchinaggio e/o movimentazioni di beni affidati da enti pubblici o da imprese private ed essere in possesso di una **sede operativa in Sardegna** alla data di scadenza della presentazione delle offerte della procedura negoziata in oggetto.  
In relazione alla capacità tecnica:
- elenco delle principali forniture analoghe a quelle oggetto del servizio cui si concorre, prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei committenti destinatari;

Il possesso dei medesimi deve essere autocertificato in sede di procedura mediante compilazione dell'apposita sezione C della parte IV del DGUE, oppure con idonea dichiarazione allegata al medesimo DGUE. La S.A. provvederà d'ufficio alla verifica presso gli Istituti/Sedi nei quali sono state svolte le esperienze.

**Quote di qualificazione in caso di R.T.I./ Consorzi Ordinari** Nel caso di partecipazione alla gara in R.T.I./Consorzio ordinario: - i requisiti di carattere generale, di cui al paragrafo 6.2 del presente articolo devono essere posseduti e dichiarati da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, da tutte le imprese consorziate; - i requisiti di capacità economico – finanziaria e di capacità tecnico – professionale, devono essere dichiarati da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, e posseduti dal raggruppamento/consorzio nel suo complesso. La mandataria in ogni caso, ai sensi dell'art. 83 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto alle mandanti. La relativa dichiarazione dovrà essere resa da ciascuna componente del RTI (costituito o costituendo) e dal Consorzio ovvero da ciascuna componente del Consorzio che concorre in tutto o in parte a realizzazione del requisito.

#### **Art. 8 - Avvalimento**

Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii è ammesso l'avvalimento. L'impresa concorrente che intende ricorrere a tale istituto dovrà compilare la Parte II, lett. C "Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (Avvalimento)" dell'Allegato 1) DGUE. In particolare dovrà barrare la casella "SI" e dovrà indicare la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di

**SERVIZIO SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO,  
FORNITURE E MANUTENZIONI DEI BENI MOBILI E IMMOBILI  
SETTORE APPALTI DI BENI E SERVIZI**

avvalimento.

Ciascuna impresa ausiliaria dovrà altresì compilare e firmare un DGUE distinto con le informazioni richieste nelle sezioni A e B della parte II, della parte III, della parte IV ove pertinente e della parte VI.

L'impresa concorrente dovrà inoltre allegare a sistema la seguente documentazione:

- una dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente la concorrente;
- copia del contratto corredata da dichiarazione di autenticità sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente e dell'impresa ausiliaria con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'Appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

In luogo del legale rappresentante le dichiarazioni di cui ai precedenti punti possono essere rese da soggetto munito dei poteri di firma, comprovati da copia autentica dell'atto di conferimento dei poteri medesimi. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'impresa concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario. L'Amministrazione trasmetterà all'ANAC tutte le dichiarazioni di avvalimento indicando l'aggiudicatario.

Si specifica che l'Amministrazione, ai sensi del comma 9 dell'art. 89 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto d'appalto.

La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. Nel bando di gara possono essere altresì indicati i casi in cui l'operatore economico deve sostituire un soggetto per il quale sussistono motivi non obbligatori di esclusione, purché si tratti di requisiti tecnici.

Resta inteso che, ai fini della presente gara, il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

A pena di esclusione non è consentito che più concorrenti si avvalgano dei requisiti di una stessa impresa ausiliaria e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che l'ausiliata (art.89, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii).

L'assenza della dichiarazione di avvalimento o la mancata osservanza dei limiti, formalità e condizioni di cui al citato art. 89 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, comporta l'impossibilità di usufruire dell'avvalimento.

**Art. 9**

**Art. 10 - Procedura e criterio di aggiudicazione**

La scelta del contraente avverrà con procedura negoziata mediante RDO con invito rivolto ai fornitori che hanno regolarmente manifestato interesse alla Rdi 5067.

Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, a condizione

**SERVIZIO SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO,  
FORNITURE E MANUTENZIONI DEI BENI MOBILI E IMMOBILI  
SETTORE APPALTI DI BENI E SERVIZI**

della conformità dei servizi offerti rispetto a quanto indicato nel presente Disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico e negli atti di gara.

L'aggiudicazione avverrà per lotto unico non frazionabile alla Ditta che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei seguenti elementi di valutazione:

- a) punteggio di offerta tecnica (qualitativa) max punti 70/100
- b) punteggio di offerta economica (quantitativa) max punti 30/100

L'offerta tecnica sarà valutata sulla base dei criteri e sub criteri indicati nell'art.6 del Capitolato speciale (All.2 Determinazione di indizione).

**Art. 11 - Documentazione amministrativa**

Entro il termine di scadenza previsto nella RDO nell'apposito spazio **Busta di Qualifica**, i concorrenti sono tenuti a caricare sul sistema, **a pena di validità dell'offerta**, fatte salve le norme sul soccorso istruttorio, in quanto applicabili, la seguente documentazione amministrativa sottoscritta digitalmente:

1. Domanda di partecipazione, resa ai sensi del D.P.R. n 445/2000, conforme al modello All. A);
2. Documento di gara unico europeo (DGUE) debitamente compilato in tutte le sue parti, come da modello All.b);
3. Capitolato tecnico;
4. Patto d'integrità
5. Eventuale documentazione relativa all'avvalimento;
6. Eventuale procura;
7. Eventuale polizza assicurativa;
8. DUVRI
9. Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi: le imprese concorrenti che intendano presentare un'offerta per la presente gara in RTI o con l'impegno di costituire un RTI, ovvero in Consorzi o in Rete di Imprese, dovranno allegare alla Busta di Qualifica i seguenti documenti:

**RTI o Consorzio ordinario:** dichiarazione in cui dovranno essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese, espresse anche in misura percentuale (art. 48, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.); tale dichiarazione dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante di ogni impresa raggruppanda o consorzianda o da persona dotata di poteri di firma;

**RTI o Consorzio ordinario già costituiti:** copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria ovvero dell'Atto costitutivo del Consorzio;

**RTI o Consorzio ordinario non ancora costituiti:** dichiarazione (o dichiarazione congiunta), firmata digitalmente dal legale rappresentante di ogni impresa raggruppanda o consorzianda o da persona dotata di poteri di firma attestante:

- a quale impresa raggruppanda, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza, ovvero l'impresa che sarà designata quale referente responsabile del Consorzio;

- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'art.48, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

**Consorzio stabile:** dichiarazione relativa alle consorziate per le quali il consorzio concorre;

**Rete di imprese:** dichiarazione in cui dovranno essere specificate le parti di servizio che saranno eseguite da ogni impresa aderente al contratto di rete e copia informatica autentica del contratto di rete.

Nel caso di RTI costituite o da costituirsi, ovvero di Consorzi o di Reti di Imprese gli allegati di cui alla **"Busta di qualifica"** dovranno essere firmati digitalmente con le modalità di seguito descritte.

L'Allegato 1 "Domanda di partecipazione" e l'Allegato 2 "DGUE" al presente Disciplinare, dovranno essere presentati da ciascuna impresa facente parte del RTI.

Al RTI è assimilato il Consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 Codice Civile.

**SERVIZIO SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO,  
FORNITURE E MANUTENZIONI DEI BENI MOBILI E IMMOBILI  
SETTORE APPALTI DI BENI E SERVIZI**

Nel caso di Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., tali dichiarazioni dovranno essere prodotte oltre che dal Consorzio anche dalle altre consorziate individuate, in sede di offerta, quali esecutrici della fornitura; è assimilata a tale tipologia di Consorzio, la Rete di Imprese dotata di organo comune con poteri di rappresentanza e soggettività giuridica.

**Alcuni allegati sono forniti in formato word (office di windows) per la facile compilazione da parte del concorrente. Questi, con la sottoscrizione, prende atto ed accetta che l'unico documento approvato dalla S.A. è quello allegato alla determinazione di indizione pubblicato sul profilo del committente in versione .pdf.**

### **Art. 12 - Offerta tecnica**

Entro il termine di scadenza previsto nella RDO nell'apposito spazio **Busta tecnica**, i concorrenti sono tenuti a presentare, **a pena di validità dell'offerta**, tutte le informazioni necessarie a dimostrare la conformità dei servizi offerti alle specifiche tecniche minime richieste dal Capitolato Tecnico e necessarie all'attribuzione del punteggio qualitativo nel rispetto di quanto richiamato all'art. 10 del presente disciplinare.

Pertanto dovrà essere inserita nel sistema la seguente documentazione tecnica:

- Relazione descrittiva, suddivisa in n. 2 capitoli, uno per ciascuno dei criteri indicati nel Capitolato tecnico, ovvero:
  1. Sistema organizzativo per lo svolgimento del servizio
  2. Requisiti ambientali

Ciascun capitolo dovrà essere suddiviso in sotto paragrafi, seguendo preferibilmente, l'elenco dei sub criteri (1.1., 1.2, 1.3 etc.) specificati nell'art 6 del Capitolato speciale. La relazione tecnica descrittiva non potrà superare le 15 pagine (escluso indice, tabelle e/o eventuali grafici, le due copertine iniziale e finale, eventuale cronoprogramma delle attività indicante i tempi e le fasi del servizio previsti dall'offerente, eventuali documenti utili per l'attribuzione del punteggio), formato A4, preferibilmente con utilizzo di carattere Arial 10 o open font equivalente, max 35 righe per pagina, interlinea singola, margini 2 cm sia superiore che inferiore, sia destro che sinistro. Per pagina si intende la facciata di ciascun foglio.

La commissione giudicatrice potrà invitare le imprese concorrenti, con nota formale e nel rispetto dei principi di trasparenza e par condicio, a fornire chiarimenti in ordine ai documenti e alle dichiarazioni presentate nell'ambito della documentazione tecnica.

La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dalle concorrenti tale da non consentire la valutazione dell'offerta da parte della commissione giudicatrice, comporta l'esclusione dalla gara.

In ogni caso non è ammessa l'integrazione della documentazione tecnica.

Valgono le seguenti precisazioni:

- a) Dall'offerta tecnica non deve risultare, a pena di esclusione, alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, l'offerta economica;
- b) La mancata presentazione della documentazione tecnica richiesta, non consentendo un'adeguata valutazione tecnico-qualitativa, comporterà l'esclusione dell'offerta;
- c) La Commissione Giudicatrice, ai fini della valutazione dell'offerta, valuterà solamente la documentazione prodotta dal Concorrente in sede di gara;
- d) La documentazione deve essere presentata, a pena di esclusione, esclusivamente in lingua italiana, ovvero corredata di traduzione in lingua italiana a norma di legge;
- e) I documenti prodotti dalle imprese comunitarie debbono essere conformi a quanto previsto dalle vigenti direttive dell'Unione Europea o da accordi internazionali;

**SERVIZIO SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO,  
FORNITURE E MANUTENZIONI DEI BENI MOBILI E IMMOBILI  
SETTORE APPALTI DI BENI E SERVIZI**

**Art. 13 - Offerta economica**

Entro il termine di scadenza previsto nella RDO, nell'apposito spazio **Busta Economica**, i concorrenti sono tenuti a presentare, **a pena di validità dell'offerta**, l'offerta economica, come sotto specificato:

1. offerta economica (fac-simile di sistema) sottoscritta digitalmente;
2. schema di offerta economica conforme all'**Allegato C**, compilato in ogni sua parte e sottoscritto digitalmente.

In caso di discordanza tra le indicazioni in lettere e quelle in cifre, saranno ritenute valide le indicazioni più vantaggiose per la Stazione appaltante.

L'offerta non potrà essere condizionata, parziale o in aumento, né potranno essere presentate offerte alternative.

La ditta concorrente è vincolata alle condizioni espresse nella propria offerta per un periodo di 180 (centottanta) giorni solari a partire dalla data ultima fissata per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui la procedura di gara non dovesse concludersi entro 180 giorni dalla data fissata per la presentazione dell'offerta, la validità dell'offerta prodotta è tacitamente prorogata per ulteriori 180 giorni, salva revoca formale.

Si precisa che per quanto attiene l'indicazione di cifre decimali, nella compilazione dello "Schema di offerta economica", si potranno indicare fino ad un massimo di tre cifre decimali.

In caso di discordanza tra il valore riportato a sistema e quello indicato nel modulo di offerta, prevarrà quello indicato in quest'ultimo.

In caso di RTI costituendo l'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. In ogni caso l'offerta del RTI/consorzio costituendo/costituito deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese.

Si precisa che tutti i documenti possono essere sottoscritti anche da persona diversa dal rappresentante legale munita di comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere stata allegata tra la documentazione amministrativa.

**Art. 14 - Offerte anormalmente basse**

La valutazione della congruità dell'offerta, ai sensi di quanto previsto dell'art. 97 commi 3 e 3-bis D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, sarà effettuata per quelle offerte in cui sia i punti relativi all'offerta economica, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, siano entrambi pari o superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti. Si precisa che l'Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di verificare comunque la congruità dell'offerta presentata dal Concorrente.

**Art. 15 – Cause espresse di esclusione**

La violazione o inosservanza delle disposizioni contenute nei punti sotto indicati comporta l'automatica esclusione dalla gara essendo tali prescrizioni dettate a presidio della "par condicio", segretezza e imparzialità:

1. offerte pervenute oltre i termini perentori stabiliti nella RDO;
2. mancata presentazione della documentazione richiesta a corredo dell'offerta (artt. 11 e 12), fatto salvo il soccorso istruttorio laddove applicabile (art. 21);
3. presenza di indicazioni economiche nella documentazione amministrativa in generale;
4. offerte pari o in aumento rispetto all'importo complessivo fissato a base di gara;
5. offerte che si trovino in una delle situazioni che comportano l'esclusione dalla gara, indicate negli atti di gara.

**SERVIZIO SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO,  
FORNITURE E MANUTENZIONI DEI BENI MOBILI E IMMOBILI  
SETTORE APPALTI DI BENI E SERVIZI**

**Art. 16 – Chiarimenti**

Eventuali chiarimenti e/o ulteriori informazioni legati alla procedura, relativi ad elementi amministrativi e tecnici possono essere richiesti, solo tramite sezione Messaggi di Sardegna Cat, entro e non oltre la data indicata nella RdO-SardegnaCat. E non verranno prese in considerazione richieste di chiarimenti tramite mail o richieste telefoniche.

Le risposte ai chiarimenti saranno rese disponibili, in formato elettronico, nell'area riservata agli invitati nella piattaforma Sardegna Cat, sezione-Messaggi e sulla sezione Bandi e gare d'appalto del profilo del committente entro il termine di sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte, così come previsto dall'art. 74, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

**Art. 17 - Modalità di Sospensione o Annullamento**

In caso di malfunzionamento o difetto degli strumenti hardware, software e dei servizi telematici utilizzati dall'Agenzia e dalla Piattaforma Sardegna Cat, con conseguente accertamento di anomalie nella procedura, la gara può essere sospesa o annullata; la sospensione e l'annullamento non sono previsti nel caso di malfunzionamento degli strumenti utilizzati dai singoli concorrenti.

Resta in ogni caso salva la facoltà per l'Amministrazione di annullare o sospendere, la gara o non procedere all'aggiudicazione per esigenze di pubblico interesse, per eccessiva onerosità e/o per incongruità dell'offerta, di rinviare l'apertura delle offerte, in qualsiasi momento, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.

**Art. 18 - Seggio di gara**

La gestione della procedura di gara è affidata al Seggio di gara, composto da un Presidente e due testimoni, di cui uno anche con funzioni di Segretario verbalizzante.

**Art. 19 - Commissione giudicatrice**

La valutazione tecnico-qualitativa e la conseguente attribuzione dei punteggi è rimessa al giudizio di una Commissione Giudicatrice. Nelle more dell'attivazione dell'albo nazionale dei Commissari di gara presso l'ANAC di cui all'art. 78 del D. Lgs 19 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii, la Stazione Appaltante provvederà alla nomina di un'apposita Commissione giudicatrice, composta da tre componenti che verranno individuati tra i dirigenti i funzionari e gli istruttori in servizio presso l'Aspal, in possesso di professionalità adeguate ai fini della valutazione dell'offerta tecnica.

È altresì pubblicata sulla sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'ASPAL [www.regione.sardegna.it/agenziaregionaleperilavoro/](http://www.regione.sardegna.it/agenziaregionaleperilavoro/) la composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti ai sensi dell'articolo 29 comma 1 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

**Art. 20 - Adempimenti del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice**

Il seggio di gara provvederà a:

- verificare le offerte inserite a sistema entro i termini indicati;
- aprire la Busta di Amministrativa per ciascuna impresa concorrente (sbloccare e aprire la cartella contenente la documentazione amministrativa), verificare la firma digitale dei documenti in essa allegati e, infine, verificare la regolarità del contenuto dei documenti stessi;
- esperire eventuale soccorso istruttorio;
- procedere all'ammissione alle fasi successive delle imprese concorrenti che hanno presentato la documentazione regolare.

In caso di esclusione di un'impresa concorrente nella fase amministrativa, il seggio di gara potrà accedere al sistema ed escluderlo dalla procedura; in tal caso il sistema manterrà chiusa la busta tecnica

**SERVIZIO SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO,  
FORNITURE E MANUTENZIONI DEI BENI MOBILI E IMMOBILI  
SETTORE APPALTI DI BENI E SERVIZI**

ed economica dello stesso.

Dei provvedimenti che determinano le ammissioni e le esclusioni nonché la composizione della commissione giudicatrice sarà data pubblicità ai sensi dell'art. 29, comma 1. del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

La commissione giudicatrice procederà, dapprima in seduta pubblica, all'apertura e verifica del contenuto delle buste tecniche e successivamente in una o più sedute riservate, o anche lavorando da remoto, alla valutazione di conformità della documentazione presentata all'interno della "Busta tecnica" rispetto alle specifiche del capitolato e dei criteri di aggiudicazione, attribuendo i punteggi secondo quanto dettagliato nell'art. 10 ("Procedura e criterio di aggiudicazione"), redigendo uno o più verbali.

Successivamente la stazione appaltante comunicherà per via telematica tramite le funzionalità della piattaforma (messaggistica) e/o via PEC a ciascuna impresa concorrente il giorno e l'ora in cui si terrà la seduta pubblica, da parte della commissione giudicatrice, per la lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, l'approvazione della "Busta Tecnica", l'apertura e verifica del contenuto delle buste economiche dando lettura dei ribassi espressi in lettere e delle riduzioni di ciascuna di esse.

La Commissione procede inoltre all'individuazione delle offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, ovvero indica al RUP le offerte che, secondo quanto previsto dall'art. 97, comma 6 del Codice appaiono, sulla base di elementi specifici, potenzialmente anomale, ferma restando la facoltà del RUP di decidere al riguardo.

È altresì compito della commissione giudicatrice supportare il RUP nella procedura di valutazione della congruità delle offerte, ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016.

Di seguito le fasi per l'analisi delle offerte:

- 1) valutazione delle offerte tecniche ed assegnazione del relativo punteggio;
- 2) esclusione delle offerte che eventualmente non superano la soglia di sbarramento;
- 3) lettura e verifica delle offerte economiche dei concorrenti ammessi;
- 4) calcolo della soglia di anomalia (ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016);
- 5) esclusione delle eventuali offerte anomale all'esito del procedimento di verifica;
- 6) definizione elenco finale dei concorrenti che hanno superato la fase n. 4;
- 7) formazione della graduatoria di gara.

In caso di ex aequo tra le migliori offerte, si procederà, ex art. 77 del R.D 827/24, a richiedere ai partecipanti la formulazione di una offerta migliorativa, in mancanza della quale si procederà al sorteggio.

Si fa presente che il sistema permette alla Stazione Appaltante di conoscere le quotazioni economiche delle Ditte concorrenti solo dopo la chiusura della fase di verifica dell'offerta tecnica.

I concorrenti le cui offerte sono risultate anormalmente basse, secondo quanto previsto all'art. 97, comma 3 del D. Lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii, vengono invitati, ai sensi dei commi 1 e 5 del medesimo articolo, a presentare le giustificazioni.

All'esito del procedimento di verifica la stazione appaltante dichiara l'esclusione delle offerte che, in base all'esame degli elementi forniti, risultino, nel loro complesso, inaffidabili e procede all'aggiudicazione in favore della migliore offerta non anomala.

Ai sensi dell'articolo 76, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante provvede a comunicare d'ufficio:

- a) l'aggiudicazione all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare dette impugnazioni, nonché a coloro che hanno impugnato il bando, se dette impugnazioni non siano ancora state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;
- b) l'esclusione ai concorrenti esclusi;
- c) la decisione, a tutti i candidati, di non aggiudicare la gara;

Le comunicazioni di cui sopra saranno effettuate mediante posta elettronica certificata all'indirizzo indicato dal destinatario nel modello "Allegato Dichiarazione di partecipazione" e "Allegato DGUE".

**SERVIZIO SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO,  
FORNITURE E MANUTENZIONI DEI BENI MOBILI E IMMOBILI  
SETTORE APPALTI DI BENI E SERVIZI**

**Art. 21 - Soccorso Istruttorio**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta, ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili. La stazione appaltante può richiedere ad ogni fornitore che partecipa alla gara, la documentazione integrativa che riterrà opportuna.

I fornitori interessati dalla richiesta di integrazione documentale saranno preventivamente informati della stessa a mezzo PEC, trasmessa dalla piattaforma all'indirizzo del legale rappresentate del fornitore, da quest'ultimo fornito in sede di registrazione alla piattaforma; L'operatore economico potrà rispondere tramite portale (entro la scadenza dei termini indicati dalla stazione appaltante- non superiore, comunque a dieci giorni).

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83 comma 9 del Codice è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D. Lgs 56/2017 ss.mm.ii.

**Art. 22 – Aggiudicazione**

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

L'aggiudicazione definitiva sarà effettuata con provvedimento del Direttore del Servizio Sicurezza dei luoghi di lavoro, forniture e manutenzioni di beni mobili e immobili.

Resta in ogni caso salva la facoltà dell'Amministrazione di non procedere all'aggiudicazione per esigenze di pubblico interesse, per eccessiva onerosità e/o per incongruità dell'offerta nel suo insieme. L'aggiudicazione è peraltro condizionata alla verifica delle dichiarazioni rilasciate in sede di gara, nonché alla verifica dell'inesistenza delle cause ostative previste dalla vigente normativa antimafia nonché

**SERVIZIO SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO,  
FORNITURE E MANUTENZIONI DEI BENI MOBILI E IMMOBILI  
SETTORE APPALTI DI BENI E SERVIZI**

derivanti da condanna per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari, o derivanti da condanna per uno dei delitti richiamati dall'art. 32 quater, del C.P., ai quali consegue l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass. Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice. La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto. L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti. In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC.

La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011. Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011. La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario. All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, con scrittura privata mediante scambio di lettere tramite posta elettronica certificata.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Tutte le spese inerenti e consequenziali alla stipulazione del contratto, nessuna esclusa, sono a carico della Ditta aggiudicataria.

L'appaltatore risponde direttamente dei danni prodotti all'ASPAL, al Personale dell'ASPAL ovvero a terzi o a cose di terzi o all'ambiente comunque provocati nell'esecuzione dell'appalto che possano derivare da fatto proprio, del proprio personale o da chiunque chiamato a collaborare.

### **Art. 23 - Stipulazione del contratto**

A seguito del provvedimento di aggiudicazione si procederà alla successiva stipulazione del contratto, mediante scrittura privata per mezzo di scambio di lettere con posta elettronica certificata.

Eventuali spese inerenti e consequenziali alla stipulazione del contratto, nessuna esclusa, sono a carico della Ditta aggiudicataria.

L'appaltatore risponde direttamente dei danni prodotti all'ASPAL, al Personale dell'ASPAL ovvero a terzi o a cose di terzi o all'ambiente comunque provocati nell'esecuzione dell'appalto che possano derivare

**SERVIZIO SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO,  
FORNITURE E MANUTENZIONI DEI BENI MOBILI E IMMOBILI  
SETTORE APPALTI DI BENI E SERVIZI**

da fatto proprio, del proprio personale o da chiunque chiamato a collaborare.  
L'operatore economico si impegna a presentare in sede di stipula contrattuale la polizza di cui all'art 17 del Capitolato tecnico.

**Art. 24 - Cauzione definitiva**

Ai fini della stipula del contratto, una volta effettuate le verifiche sulla documentazione presentata, l'Amministrazione provvederà a richiedere all'aggiudicatario idoneo documento, sottoscritto digitalmente, comprovante la prestazione di una cauzione definitiva, a garanzia degli impegni contrattuali, di importo pari al 10% dell'importo contrattuale, eventualmente incrementata ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

A tale garanzia definitiva, si applicano le riduzioni previste ex lege.

Tale cauzione definitiva dovrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa alle seguenti condizioni:

- deve essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui all'articolo 103, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e al D.M. 19/01/2018 N°31;
- essere incondizionata e irrevocabile;
- prevedere la clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta", obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta ad effettuare il versamento della somma richiesta entro 15 giorni, anche in caso d'opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa;
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all'art. 1944, comma 2 del codice civile nonché la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice medesimo.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

L'ammontare residuo del deposito cauzionale definitivo cessa di avere effetto solo alla data di emissione dell'ultimo certificato di regolare esecuzione.

L'impresa aggiudicataria è tenuta in qualsiasi momento ad integrare la cauzione qualora questa, durante l'espletamento della fornitura, sia in parte utilizzata a titolo di rimborso o di risarcimento danni per qualsiasi inosservanza degli obblighi contrattuali.

Nessun interesse è dovuto sulle somme e sui valori costituenti i depositi cauzionali.

La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la decadenza dell'aggiudicatario nonché l'incameramento della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto.

**Art. 25 – Responsabilità e penalità**

La Ditta aggiudicataria è responsabile dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali e della perfetta riuscita del servizio.

Qualora l'appaltatore incorra in ritardi o violi qualsiasi altro obbligo stabilito in contratto, si applica quanto disposto dall'art. 20 del Capitolato tecnico.

**Art. 26 - Risoluzione del contratto**

Il contratto si risolve, con provvedimento motivato e previa comunicazione del provvedimento stesso, nei seguenti casi:

- per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione;
- in caso di non conformità del servizio reso accertata e motivata in fase di esecuzione del contratto.
- qualora il ritardo nell'esecuzione sia tale da rendere la stessa non più di interesse per l'ASPAL;
- per gravi inadempienze, frode o altro, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto;

**SERVIZIO SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO,  
FORNITURE E MANUTENZIONI DEI BENI MOBILI E IMMOBILI  
SETTORE APPALTI DI BENI E SERVIZI**

- applicazioni di penali per un importo superiore al 10% del valore complessivo del contratto;
- violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
- cessione della Ditta Aggiudicataria, cessazione di attività, concordato preventivo, fallimento o atti di sequestro o di pignoramento a carico della ditta Aggiudicataria, di subappalto non autorizzato e di cessione del contratto a terzi;
- violazione della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui art. 3 della Legge n° 136 del 13 agosto 2010 e ss.mm.ii.

Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la risoluzione opera di diritto quando l'ASPAL, concluso il relativo procedimento, deliberi di avvalersi della clausola risolutiva e di tale volontà ne dia comunicazione scritta alla ditta aggiudicataria.

Il provvedimento deliberativo di recepimento formale della risoluzione per inadempimento disciplinerà altresì gli effetti della risoluzione sulla liquidazione dei crediti maturati nei confronti dell'ASPAL che, in ogni caso, non potranno essere riconosciuti per prestazioni effettuate dopo la mezzanotte del giorno precedente la notifica della risoluzione del vincolo contrattuale con la Ditta appaltatrice.

**Art. 27 – Prezzi**

I prezzi offerti sono sempre vincolanti per l'Aggiudicatario e sono da intendersi onnicomprensivi ad esclusione dell'IVA. I prezzi offerti ed aggiudicati e, quindi, i corrispettivi contrattuali sono e devono intendersi onnicomprensivi delle prestazioni specificate nel presente Disciplinare, nel Capitolato Tecnico di gara e rispettivi allegati, per servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

I prezzi offerti in sede di gara devono restare fermi ed invariati per tutta la durata della fornitura e saranno indicati nel contratto attuativo che sarà sottoscritto di volta in volta a seguito della richiesta di intervento.

**Art. 28 - Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni**

Il soggetto contraente non può opporre, ex art. 1462 C.C., eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata dal presente Disciplinare di gara.

Tutte le riserve che il soggetto aggiudicatario intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all' ASPAL e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto.

**Art. 29 - Modalità di fatturazione e pagamenti**

La fatturazione dei corrispettivi per i servizi oggetto del presente appalto avverrà secondo le modalità di cui all'art. 16 del Capitolato tecnico.

Nella comunicazione che verrà trasmessa a seguito dell'affidamento della fornitura, saranno indicati tutti i riferimenti da portare nella fattura.

La fattura andrà intestata a:

**AGENZIA SARDA POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO**  
**via Is Mirrionis 195**  
**09122 Cagliari**  
**P.IVA 92028890926**

dovrà obbligatoriamente riportare i seguenti dati:

Il n. del CIG: **8838201A2F**

N°determinazione di aggiudicazione;

Il codice univoco ufficio: **UFVJ58**;

**SERVIZIO SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO,  
FORNITURE E MANUTENZIONI DEI BENI MOBILI E IMMOBILI  
SETTORE APPALTI DI BENI E SERVIZI**

Il nome dell'ufficio: **ASPAL**;

**Numero e data del contratto attuativo a cui si riferisce;**

Il Servizio destinatario della presente fornitura: ASPAL

L'assenza di tali indicazioni potrebbe ritardare/impedire l'emissione dell'ordinativo di pagamento senza che all'ASPAL possa essere applicata alcuna penale per il ritardato pagamento.

Si comunica, inoltre, che le fatture elettroniche nel campo Iva dovranno riportare l'opzione **S** "Split Payment".

I pagamenti verranno effettuati nel termine di 30 giorni dalla data di protocollo in entrata e in subordine dall'accertamento della regolarità della fornitura (verifica di conformità). Nel caso in cui la fattura sia emessa prima dell'accertamento della regolarità della fornitura, il conteggio dei 30 giorni decorrerà dalla data del verbale di verifica di regolare esecuzione, in conformità a quanto indicato nel D.Lgs. 192/2012. Eventuali comunicazioni di contestazione per difformità qualitativa/quantitativa relative ai servizi oggetto della fornitura a favore dell'ASPAL, interrompono i termini di pagamento dei prodotti oggetto di contestazione, fino alla soluzione definitiva del problema.

La Ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010 n. 136 come modificata dal DL n. 187/2010 convertito con legge 217/2010, pertanto successivamente alla comunicazione di affidamento della fornitura, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare all'ASPAL, gli estremi identificativi del/i conto/i dedicato/i nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i impegnandosi altresì a comunicare ogni modifica dei dati trasmessi.

Unitamente all'ordine/comunicazione di affidamento verrà quindi trasmesso il modello relativo a tali informazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari, da compilarsi a cura della Ditta aggiudicataria e da restituire al Servizio Sicurezza dei luoghi di lavoro, forniture e manutenzioni di beni mobili e immobili, tramite PEC: [agenzia.lavoro@pec.regione.sardegna.it](mailto:agenzia.lavoro@pec.regione.sardegna.it)

mail: [logistica.acquisti.aspal@regione.sardegna.it](mailto:logistica.acquisti.aspal@regione.sardegna.it) e con comunicazione a mezzo funzionalità messaggistica su Sardegna Cat.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, la Ditta potrà sospendere la fornitura oggetto della presente gara. Qualora la Ditta aggiudicataria si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'Agenzia potrà, previa contestazione come sopra esposto, procedere all'applicazione delle penali previste in caso di inadempimento, all'acquisto sul mercato dei prodotti non consegnati o, infine, alla risoluzione del contratto nei casi più gravi, fermo restando sempre il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno.

### **Art. 30 - Osservanza delle leggi, disposizioni generali e rinvii**

L'Appaltatore è soggetto alla rigorosa osservanza, oltre che di quanto prescritto nel presente Disciplinare, nel Capitolato Tecnico e rispettivi allegati, di tutte le Leggi, Decreti e Circolari, anche non espressamente citati, sia di carattere amministrativo che di carattere tecnologico, ambientale, etc.

A questo proposito si ricorda che l'Appaltatore dovrà procedere alla redazione dell'offerta edotto di tutte le normative di settore vigenti e per questo non potrà richiedere nessun onere aggiuntivo o ristoro all'amministrazione invocando eventuali omissioni o carenze.

Per quanto non previsto espressamente nel presente Disciplinare, nel Capitolato Tecnico, si farà riferimento alle norme generali della legislazione in tema di pubbliche forniture, nonché al Codice Civile.

### **Art. 31 – Subappalto**

Il subappalto in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del D. Lgs. n° 50/2016 come modificato dal D. Lgs 56/2017 e ss.mm.ii., è sottoposto alle seguenti condizioni:

- il concorrente, nell'ambito della documentazione amministrativa di cui all'art. 11 del presente Disciplinare, deve indicare la quota parte, in termini percentuali, di fornitura che intende eventualmente subappaltare. L'espressione di un valore numerico che possa rendere nota l'offerta economica di gara, determina l'esclusione del Concorrente dalla gara;

**SERVIZIO SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO,  
FORNITURE E MANUTENZIONI DEI BENI MOBILI E IMMOBILI  
SETTORE APPALTI DI BENI E SERVIZI**

- l'appaltatore deve depositare il contratto di subappalto presso l'ASPAL, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
- al momento del deposito del contratto di subappalto deve essere trasmessa all'ASPAL la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti generali e di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante.

L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e ss.mm.ii.

### **Art. 32 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'aggiudicataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010 n. 136 come modificata dal DL n. 187/2010 convertito con legge 217/2010, pertanto successivamente alla comunicazione di affidamento della fornitura, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare all'ASPAL, gli estremi identificativi del/i conto/i dedicato/i nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i impegnandosi altresì a comunicare ogni modifica dei dati trasmessi.

Unitamente alla comunicazione di affidamento verrà quindi trasmesso il modello relativo a tali informazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari, da compilarsi a cura della Ditta aggiudicataria e da restituire all'ASPAL - Servizio Sicurezza dei luoghi di lavoro, forniture e manutenzioni di beni mobili ed immobili tramite PEC: [agenzialavoro@pec.regione.sardegna.it](mailto:agenzialavoro@pec.regione.sardegna.it) o mail: [logistica.acquisti.aspal@regione.sardegna.it](mailto:logistica.acquisti.aspal@regione.sardegna.it)

### **Art. 33- Cessione del contratto**

Secondo quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, il contratto di fornitura non può essere ceduto a terzi a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto nel comma 4 del citato articolo e nell'articolo 106, comma 1, lettera d).

### **Art.34 - Trattamento dei dati personali**

L'ASPAL, con sede legale in Cagliari, Via Is Mirrionis 195, Codice Fiscale e P. IVA 92028890926, legalmente rappresentata dal Direttore Generale in carica (in seguito, "Titolare"), in qualità di titolare del trattamento, informa ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE 2016/679 (in seguito, "GDPR") recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Reg. Ue 2016/679, che i dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti. I dati personali e/o identificativi forniti dal partecipante alla gara saranno raccolti e trattati per gestire la partecipazione alle procedure di gara ed i conseguenti atti (ammissione, esclusione, aggiudicazione, stipulazione). Pertanto il trattamento:

- è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
- è necessario per adempiere ad un obbligo di legge al quale è soggetto il titolare del trattamento;
- è necessario per motivi di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri.

Il trattamento dei dati avviene con modalità informatica, telematica ed eventualmente cartacea da parte di ASPAL e i dati forniti saranno archiviati presso la sede centrale dell'ASPAL, e conservati per il periodo necessario al conseguimento degli scopi per i quali gli stessi sono stati raccolti e successivamente trattati. I dati potranno essere resi accessibili a dipendenti e collaboratori del Titolare che saranno autorizzati, o a eventuali Responsabili esterni del trattamento, nella loro qualità di autorizzati al trattamento e/o di amministratori di sistema. Senza la necessità di un espresso consenso ai sensi

**SERVIZIO SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO,  
FORNITURE E MANUTENZIONI DEI BENI MOBILI E IMMOBILI  
SETTORE APPALTI DI BENI E SERVIZI**

dell'art. 6 lett. b) ed e) e dell'art. 9 lett. g) del GDPR, il Titolare potrà comunicare i dati anche a soggetti esterni autorizzati per eventuali verifiche e controlli previsti dalla normativa. I dati personali conferiti all'ASPAL sono conservati sui server e nell'archivio cartaceo dell'amministrazione, all'interno dell'Unione Europea. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto strettamente necessario ai fini della procedura di selezione prevista dal presente avviso; l'eventuale mancato consenso, opposizione o richiesta di cancellazione da parte dell'interessato comporta l'impossibilità di partecipare o portare avanti la procedura. Ai sensi del Capo III del GDPR, in qualsiasi momento l'interessato ha il diritto di: - Accedere ai Suoi dati personali; - Richiedere la correzione, cancellazione dei Suoi dati personali; - Revocare in qualsiasi momento il consenso all'utilizzo e alla divulgazione dei Suoi dati personali; - Ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che La riguardano, nonché di trasmettere i Suoi dati personali ad un altro titolare del trattamento; - Opporsi al trattamento dei dati personali che La riguardano; - Ottenere la limitazione al trattamento dei Suoi dati personali; - Proporre reclamo all'autorità di controllo secondo le modalità previste dalla stessa normativa.

Il trattamento dei dati sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza. È possibile in qualsiasi momento esercitare i propri diritti inviando una raccomandata a/r all'URP dell'ASPAL c/o via Is Mirrionis, 195 - 09122 Cagliari oppure una PEC all'indirizzo: [agenzialavoro@pec.regione.sardegna.it](mailto:agenzialavoro@pec.regione.sardegna.it). indicando nell'oggetto "Applicazione diritti sulla Privacy". Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati il Titolare del trattamento dei dati è l'ASPAL con sede legale in Cagliari, Via Is Mirrionis 195, Codice Fiscale e P. IVA 92028890926, legalmente rappresentata dal Direttore Generale in carica.

Il Responsabile della Protezione dei dati è individuato nella persona del Dott. Alessandro Inghilleri (contatti al link [https://www.regione.sardegna.it/regione/responsabile\\_protezione\\_dati/](https://www.regione.sardegna.it/regione/responsabile_protezione_dati/)).

### **Art. 35 - Foro Competente**

Per eventuali controversie, che potranno insorgere tra l'ASPAL e l'aggiudicataria durante o al termine del contratto è competente il Foro di Cagliari. È escluso il ricorso a qualunque forma di Arbitrato. Nelle more di un eventuale giudizio la Ditta aggiudicataria non potrà sospendere o interrompere la fornitura; in caso contrario l'ASPAL potrà rivalersi senza alcuna formalità sulla cauzione disponibile ovvero sull'importo delle fatture in attesa di liquidazione, fatta salva la rivalsa per gli eventuali ulteriori danni subiti.

### **Art. 36- Allegati**

- a) Istanza di partecipazione
- b) DGUE
- c) Schema offerta economica
- d) Schema di contratti attuativi;